

n.1615/2023r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti

Il Giudice, dott. Francesco Turco, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.12.2023 con termine alle parti, per note, fino al 15.1.2024, letti gli atti e i documenti allegati,

osserva

la (OMISSIS) ha proposto ricorso, ex art. 700 c.p.c., al fine di veder sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.), assunta da questo Tribunale, in seno al procedimento 1118/23 per convalida di sfratto per finita locazione, intentato da (OMISSIS) avverso l'odierna reclamante.

Si è costituita (OMISSIS) eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda cautelare.

L'eccezione è fondata.

I provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. possono essere adottati soltanto nella specifica ipotesi (pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per fare valere il diritto in via ordinaria) e per la specifica finalità (assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito) contemplate in tale articolo.

Pertanto, tali provvedimenti non possono essere emessi per il conseguimento di finalità proprie di un istituto diverso, quale è quello della sospensione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5670 del 11/06/1990).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese al merito (art. 669 septies comma 2 c.p.c.), essendo nelle more pendente il giudizio di merito (RG 1164/23).

P.Q.M.

1) Dichiara inammissibile il ricorso;

2) spese al merito.

Si comunichi

Chieti, 18/01/2024

Il Giudice
Dott. Francesco Turco